



Piazza Castello, 1
33079 Sesto al Reghena (PN)
tel. +39 0434 693930
fax +39 0434 693912
P.IVA. 00254030935
Codice fatt. elettr. UF4IMI



Comune di
SESTO AL REGHENA
Provincia di Pordenone



Le Vie dell'Abbazia

EMAIL vice.segretario@
com-sesto-al-reghena.regione.fvg.it
PEC comune.sestoalreghena@
certgov.fvg.it
C.F. 80003970938
www.comune.sesto-al-reghena.pn.it

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA DI RAMUSCELLO DI SESTO AL REGHENA DAL 1° SETTEMBRE 2023 AL 31 LUGLIO 2028 RINNOVABILE PER UN ULTERIORE ANNO CIG 9872045D3D

PREMESSA

Il presente Capitolato, approvato con determinazione del Servizio Affari Generali e alla Persona n. ____ di data __/06/2023, riporta le modalità di svolgimento e le caratteristiche del servizio di gestione in concessione del nido d'infanzia sito in frazione Ramuscello – Via Silvio Pellico 2, da parte dell'impresa aggiudicataria di gara pubblica (di seguito per brevità "Concessionario").

Lo stesso farà parte integrante del contratto di concessione che verrà stipulato tra il Comune di Sesto al Reghena (di seguito per brevità "Comune") e l'impresa aggiudicataria.

Il servizio potrà essere attivato, ove ne ricorresse l'urgenza, anche nelle more della stipula del contratto.

Articolo 1 – Normativa di riferimento

L'esecuzione del servizio di gestione del nido d'infanzia è disciplinata principalmente dalla seguente normativa, fatte salve successive modifiche o integrazioni sopravvenute in corso di contratto:

- legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 e s.m.i "Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia";
- legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 e s.m.i "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale";
- D.P.Reg. 4 ottobre 2011, n. 0230/Pres. "Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l'avvio e l'accreditamento, dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della Carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a), c) e d) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)" e successive modificazioni ed integrazioni, nel prosieguo per brevità "Regolamento regionale";
- D.P.Reg. 23 marzo 2020, n. 048/Pres. "Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici, di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)";
- D.P.Reg. 26 giugno 2020, n. 087/Pres. "Regolamento di definizione delle procedure, dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi a valere sul Fondo per le spese di investimento di cui al comma 1 dell'articolo 15 bis della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)";

- D.P.Reg. 17 luglio 2020, n. 097/Pres. *“Regolamento per la determinazione dei criteri e le modalità di ripartizione del Fondo per il contenimento delle rette e di concessione di contributi destinati ai soggetti gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d’infanzia accreditati di cui all’articolo 15 ter, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)”*;
- D.P.Reg. 16 febbraio 2021, n. 016/Pres. *“Regolamento di modifica al regolamento per la determinazione dei criteri e le modalità di ripartizione del fondo per il contenimento delle rette e di concessione di contributi destinati ai soggetti gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d’infanzia accreditati di cui all’articolo 15 ter, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) emanato con decreto del presidente della regione 17 luglio 2020, n. 097”*
- articolo 18 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 32 e s.m.i *“Disciplina degli asili – nido comunali”*; > decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 *“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”* e successive modificazioni ed integrazioni;
- *“Linee guida per l’accesso al servizio di asilo nido d’infanzia di Ramuscello”* (in seguito per brevità *“Linee Guida”*).

Il Concessionario si impegna a rispettare tutte le norme tempo per tempo vigenti in materia di servizi per la prima infanzia, oltre alle disposizioni contenute nel presente Capitolato e nelle *“Linee guida per l’accesso al servizio di asilo nido d’infanzia di Ramuscello”*.

Si impegna, altresì, a fornire il servizio richiesto alle condizioni indicate nel progetto educativo ed organizzativo offerto in sede di gara.

Articolo 2- Oggetto della concessione- Finalità

La concessione di cui alla presente procedura ha per oggetto la gestione del nido d’infanzia presso una porzione dello stabile di proprietà comunale sito in Via Silvio Pellico 2 in frazione Ramuscello di Sesto al Reghena, Foglio 22 Mappale 549, il quale comprende:

Destinazione funzionale delle aree di pertinenza del nido di infanzia	Superficie in mq
AREA INTERNA– Sezione 6 -12 mesi – lattanti (Art. 14 comma 2 let.b) - D.P.Reg. 2011 n. 230/Pres.)	123,74
AREA INTERNA– Sezione 12-36 mesi – divezzi (Art. 14 comma 2 let.b) - D.P.Reg. 2011 n. 230/Pres.)	344,12
Totale superficie interna	467,86
AREA ESTERNA– Sezione 6-12 mesi – lattanti (Art. 13 comma 2 - D.P.Reg. 2011 n. 230/Pres.)	175,61
AREA INTERNA– Sezione 12-36 mesi – divezzi (Art. 13 comma 2 - D.P.Reg. 2011 n. 230/Pres.)	1.255,61
Totale superficie esterna	1.431,22
Totale generale	1.899,08

Si precisa che la palestra al servizio dell’edificio di cui si tratta, pur facendo parte del compendio immobiliare, con accesso separato da quello principale destinato al servizio di asilo nido, non fa parte della concessione oggetto del presente disciplinare.

La visura catastale è riportata nell’**allegato 1/A**; la planimetria della porzione di immobile adibito a nido d’infanzia è riportata all’**Allegato 1/A-bis**.

Il servizio è costituito dall’insieme di prestazioni educative, sociali, ausiliarie e gestionali necessarie per il funzionamento del nido d’infanzia dettagliatamente disciplinate dal presente capitolato, nel pieno rispetto della normativa regionale vigente in materia di servizi educativi per la prima infanzia e in conformità al

progetto educativo ed organizzativo presentato in sede di gara. Lo stesso progetto dovrà essere aggiornato annualmente in base alle sopravvenute esigenze dell'utenza, del territorio o in relazione a specifiche richieste dell'Amministrazione, sulla base delle previsioni contenute nel presente capitolato.

Nella gestione si intendono compresi: la progettazione, la pianificazione, la realizzazione e il coordinamento delle attività educative; l'iscrizione, la chiamata e l'ambientamento dei bambini; la cura e l'igiene personale dei bambini; l'acquisto e lo stoccaggio di generi alimentari, la produzione dei pasti e la loro distribuzione, compresa la necessaria assistenza al pasto; il servizio di pulizia e sanificazione ove necessario dei locali e degli arredi interni; le piccole riparazioni nei locali di pertinenza, l'emissione e l'incasso delle rette a carico delle famiglie e quant'altro funzionalmente necessario per l'attività in oggetto; entro l'inizio della gestione vanno anche forniti gli arredi e le attrezzature che sono inerenti e necessari alla gestione medesima.

Il concessionario realizzerà nell'ambito della concessione in oggetto i servizi innovativi, migliorativi e integrativi offerti in sede di gara.

È garantito l'accesso al servizio da parte delle bambine e dei bambini in **età compresa tra i 6 e i 36 mesi**, salvo il diritto alla conservazione del posto fino al termine dell'anno educativo a norma dell'articolo 3, comma 2, del D.P.Reg. 4 ottobre 2011, n. 0230/Pres.

Il nido d'infanzia di Ramuscello ha una capienza massima di 40 bambini, elevabile a 46 in base al soprannumero del 15 per cento della ricettività (articolo 11 del Regolamento regionale).

Il Concessionario è tenuto a gestire il servizio con propria organizzazione e proprio personale, nel rispetto e secondo le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale vigente *pro tempore*, e dagli atti di cui all'articolo 1, comma 2, assumendosi il rischio operativo della gestione come stabilito dall'articolo 165, comma 1, e dall'articolo 3, comma 1, lettera zz), del Decreto Legislativo 50/2016.

Il servizio erogato dal Concessionario deve in particolare essere improntato ai seguenti principi e finalità:

- **offrire opportunità di formazione, di cura, di socializzazione e di crescita emotiva nella prospettiva di consentire ai bambini il raggiungimento del benessere psicofisico e dell'armonico sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive, motorie e relazionali**, mediante interventi pedagogici che ne favoriscano l'**autonomia**, assicurando:
 - *un'attenta vigilanza,*
 - *le necessarie cure igieniche,*
 - *la predisposizione dell'ambiente*
 - *e la scelta delle proposte educative adeguate alle varie fasi di sviluppo e in rapporto alle differenze ambientali, socio-culturali e alle diverse fasce di età;*
- **sostenere le capacità educative dei genitori**, favorendone la **conciliazione** delle scelte professionali e familiari, fornendo altresì le dovute **informazioni**, assicurando un **dialogo** costante e la **continuità educativa**, anche mediante incontri con le famiglie dei bambini a livello individuale, di gruppo o assembleari;
- destinare **particolare cura all'inserimento dei bambini**, provvedendo ad un inserimento graduale per consentirne un favorevole adattamento al nuovo ambiente;
- garantire **continuità** dei rapporti educativi tra ambiente familiare e servizio in un'ottica d'**integrazione** con i servizi scolastici ed educativi del territorio, in particolare con le scuole dell'infanzia;
- agevolare il nido d'infanzia come **luogo di informazione e confronto** per operatori e genitori al fine di **rafforzare il livello di consapevolezza familiare, professionale e sociale** sull'esperienza educativa con l'obiettivo di diffondere una "*cultura dell'infanzia*".

Il servizio oggetto della concessione è da considerarsi, a tutti gli effetti, “*servizio di interesse pubblico*” che concorre a dare una risposta globale ai bisogni di ciascun bambino e a prevenire situazioni di svantaggio psico-fisico e sociale.

Pertanto, per nessuna ragione può essere sospeso, interrotto o ritardato senza l'autorizzazione del Concedente.

Articolo 3- Trasferimento del rischio ed equilibrio economico-finanziario

La gestione avverrà in regime di **concessione di servizi**, in cui la **controprestazione** a favore del Concessionario consisterà nel **diritto di gestire e sfruttare economicamente il servizio**, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. zz) e dell'art. 165 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (di seguito anche “*Codice*”), nonché nel **diritto di godimento sulla struttura che ospita l'asilo nido di proprietà comunale**.

L'equilibrio economico-finanziario della concessione è il presupposto per la corretta allocazione dei rischi di gestione, che gravano totalmente sul Concessionario, con conseguente trasferimento allo stesso del rischio operativo tale da non consentirgli di recuperare, in condizioni operative normali, gli investimenti effettuati e/o i costi sostenuti per la gestione.

Per quanto sopra, nel corso del periodo di durata della concessione, nessun adeguamento potrà essere richiesto all'Amministrazione comunale - eccetto eventi straordinari e non attribuibili a responsabilità del Concessionario - e quant'altro possa riflettersi in modo parziale sull'equilibrio economico-finanziario proprio del Concessionario.

Articolo 4- Durata della concessione

La concessione avrà decorrenza dal 1° settembre 2023 e fino al termine dell'anno educativo 2027/2028, individuandosi a tal fine la data del 31 luglio 2028, fatte salve eventuali migliorie offerte in sede di gara, che risulteranno vincolanti, e salvo il rinnovo per un ulteriore triennio alle medesime condizioni del rapporto originario.

Articolo 5- Valore della concessione- Canone

Il valore presunto della concessione calcolato, per l'intera durata del contratto (ivi compreso l'eventuale rinnovo annuale), in conformità alle previsioni contenute nell'art. 167 del D.Lgs. 50/2016, valutazioni ed informazioni in possesso degli uffici comunali, è stimato in **€ 2.758.185,00** (IVA esclusa, qualora dovuta).

Di tale importo, **€ 2.018.250,00** riguardano il quinquennio contrattuale dal 01/09/2023 sino al 31/07/2028 ed **€ 385.650,00** l'eventuale rinnovo per un ulteriore anno.

Il valore della concessione sopra indicato è stato conteggiato includendo una stima degli incassi derivanti al Concessionario dalle tariffe corrisposte dagli utenti, da contributi regionali in base alla L.R. 22/2010, articolo 9, commi 18 e 19, oltre che da altre voci di entrata, quale il contributo previsto per tre anni educativi a integrazione delle rette a carico del Comune. Tale valore della concessione è finalizzato all'individuazione della procedura di gara più idonea in base alla normativa vigente e all'acquisizione del Codice Identificativo di Gara e al pagamento all'A.N.A.C. del relativo diritto; esso non costituisce un obbligo a carico del Comune.

L'eventuale ulteriore disavanzo verrà coperto dal Concessionario a mezzo di altre fonti di finanziamento, quali sponsorizzazioni, vendita di servizi accessori all'utenza, purché coerenti con l'oggetto principale della concessione, contributi o erogazioni liberali.

Il Concessionario corrisponderà al Comune un canone nella misura di € 8.365,82 (x 5 anni = 41.829,10) I.V.A. 22% esclusa, soggetto a rialzo in sede di gara, il quale verrà corrisposto al Comune in rate di uguale importo entro il 31 luglio di ciascun anno.

In relazione a tale ambito, l'importo di € 41.829,10 riguarda il quinquennio contrattuale sino al 31/06/2028, € 8.365,82 l'eventuale rinnovo di un ulteriore anno.

Articolo 6- Divieto di cessione e di sub-concessione

È vietata la cessione, anche parziale, del contratto di concessione. È altresì vietata la sub-concessione dei servizi connessi allo svolgimento delle attività educative oggetto della concessione, pena l'immediata risoluzione della concessione.

Potranno essere affidati a terzi, in osservanza dell'art. 174 del D.Lgs. n. 50/2016, i servizi accessori e secondari non connessi all'attività educativa, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, il servizio di catering dei pasti, il servizio di pulizie, il servizio di manutenzione ecc.

È consentito il subappalto con le modalità di cui all'articolo 105 del Codice dei Contratti Pubblici, purché l'intenzione di ricorrervi sia manifestata in sede di gara. In mancanza di indicazioni in merito presentate in sede di gara, il subappalto è vietato.

Resta fermo che il Concessionario rimane l'unico e solo responsabile della concessione, nonché unico referente nei confronti del Comune, e risponderà in proprio di eventuali inadempimenti da parte dei subconcessionari/appaltatori/contraenti.

Articolo 7 – Tariffe applicate

Le tariffe per l'accesso al nido sono approvate annualmente dalla Giunta comunale e vengono introitate dal Concessionario. La retta di frequenza applicata all'utenza si intende comprensiva del pasto.

È cura esclusiva del Concessionario ogni rapporto con l'utenza che usufruisce del servizio di nido (a titolo esemplificativo e non esaustivo: *raccolta iscrizioni, gestione liste d'attesa, introito tariffe, sollecito pagamenti e azioni di recupero crediti ecc.*).

Le tariffe sono state approvate con deliberazione n.64 del 22 maggio 2023 e sono riportate nella tabella che segue:

Tipologia	Durata in ore per 5 giorni la settimana	Orari giornalieri	Importo mensile (oltre a IVA, se dovuta)
Asilo nido part-time	5,5	7:30/13:00	€ 560,00
Asilo nido	9	7:30/16:30	€ 690,00
Asilo nido lungo	10	7:30/17:30	€ 760,00

Articolo 8 – Pagamenti e sponsorizzazioni

Si applicano al contratto di cui trattasi le norme in materia di fatturazione in formato elettronico di cui alla Legge 244/2007 art. 1 commi da 209 a 2014, e al D.M. n. 55 del 03/04/2013, scissione dei pagamenti a norma dell'art. 17 ter del DPR 633/1972, introdotto dall'art. 1 comma 629 lett. b) della Legge 190/2014, tracciabilità dei flussi finanziari a norma dell'articolo 3 della Legge 136/2010, verifica della regolarità contributiva del fornitore e intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di acquisizione di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) non regolare.

Il Concessionario ha la facoltà, al fine di una più efficiente gestione, di reperire sul mercato sponsorizzazioni di natura tecnica o monetaria. Prima della sottoscrizione di qualsiasi accordo di sponsorizzazione lo stesso Concessionario è tenuto a comunicare al Servizio Affari Generali del Comune i dati dello *sponsor*, tipologia e corrispettivo della sponsorizzazione ed eventuali specifiche iniziative sponsorizzate, al fine di consentire di valutare l'opportunità di associazione dei beni/servizi sponsorizzati all'immagine istituzionale del Comune.

Sono in ogni caso vietate sponsorizzazioni che possano incidere in qualsiasi modo sulle pratiche corrette di alimentazione e cura del bambino, in ambiti che rimangono di competenza esclusiva del pediatra e di scelte libere e consapevoli dei genitori (ad esempio latte in polvere, alimenti conservati per l'infanzia, integratori, medicinali e simili).

Articolo 9- Luogo di svolgimento del servizio

La sede di svolgimento del servizio coincide con l'immobile di proprietà comunale sito in Ramuscello di Sesto al Reghena, Via Silvio Pellico, 2, come da planimetria di cui all'**Allegato 1/A-bis** e da descrizione dettagliata all'articolo 2 del presente Capitolato.

L'immobile sopra indicato viene messo a disposizione del Concessionario per tutta la durata della concessione, nello stato in cui si trova. Esso rimane di esclusiva proprietà del Comune, e pertanto non sarà assoggettabile a sequestro o pignoramento in sede di eventuali procedure cautelari esecutive a carico del Concessionario.

Il Concessionario dovrà fornire a propria cura e spese gli arredi e le attrezzature (fatta eccezione di quelle già presenti e oggetto dell'inventario di cui al paragrafo successivo) necessari all'esercizio del servizio di asilo nido. Al termine del contratto di concessione tali arredi e attrezzature diverranno di proprietà del Comune nello stato in cui si troveranno.

Prima dell'inizio della gestione sarà redatto in contraddittorio un analitico inventario descrittivo dello stato di conservazione dell'immobile, degli impianti fissi e delle attrezzature. Con la consegna il Concessionario assume ogni responsabilità ed onere relativo alla custodia ed alla gestione dei locali e relative pertinenze.

La riconsegna dei beni immobili e di tutti i beni mobili dovrà risultare da apposito verbale, redatto con le stesse modalità. Alla scadenza il Concessionario è tenuto a: 1) riconsegnare l'immobile, gli impianti fissi e le attrezzature in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso; 2) a consegnare arredi e attrezzature acquistati per l'esercizio della gestione, nello stato in cui si trovano.

Articolo 10- Sopralluogo obbligatorio

È condizione necessaria per la partecipazione alla procedura di gara l'effettuazione del sopralluogo dei locali, in quanto, come stabilito da TAR Lazio sentenza n. 8904/2022 il sopralluogo svolge la funzione sostanziale – e non meramente formale – di consentire ai concorrenti di formulare un'offerta consapevole e più aderente alle necessità dell'appalto; pertanto, l'obbligo di espletamento dello stesso è finalizzato a garantire una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi, funzionale alla redazione dell'offerta; in particolare, il sopralluogo si rende necessario trattandosi di un servizio di nuova istituzione e necessita anche della fornitura degli arredi, al fine di una corretta valutazione sulla formulazione dei progetti delle attività educative e ludico ricreative che interessano sia spazi interni che esterni; il sopralluogo viene effettuato previo appuntamento da richiedere esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo comune.sestoalregghena@certgov.fvg.it.

La richiesta di appuntamento deve essere indirizzata all'attenzione del Servizio Affari Generali e deve pervenire almeno 7 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione della propria istanza di partecipazione alla procedura.

Il sopralluogo avverrà, salvo diverse esigenze d'ufficio, entro 5 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell'istanza di partecipazione alla procedura.

La ricevuta di avvenuto sopralluogo, controfirmata dall'incaricato comunale addetto, dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione alla procedura di gara.

Articolo 11 – Progetto educativo ed organizzativo

Il progetto educativo ed organizzativo dovrà riguardare nello specifico la gestione complessiva del nido d'infanzia.

Il Concessionario dovrà svolgere il progetto educativo ed organizzativo in conformità al progetto presentato in sede di gara, che costituirà parte integrante del sottoscrivendo contratto.

Il progetto educativo sarà aggiornato annualmente, previa condivisione con il Comune, in base a sopravvenute esigenze dell'utenza, del territorio o in relazione a specifiche richieste del Comune, nell'ambito delle previsioni contenute nel presente Capitolato, nonché a seguito di intervenute modifiche normative.

Il Concessionario, entro il 31 luglio di ogni anno, trasmetterà al Comune una relazione scritta recante i dati aggregati sul flusso degli utenti, sulle unità di personale impiegato con indicazione dell'inquadramento contrattuale e delle ore lavorate, sull'andamento del servizio, con descrizione dell'attività svolta, dei risultati conseguiti e dei possibili miglioramenti alla gestione.

Articolo 12- Funzionamento ed orari – Servizi aggiuntivi

Calendario ed orario di apertura del nido vengono definiti dal Concessionario secondo i criteri stabiliti dall'articolo 12 del D.P.Reg. 0230/2011, così come integrati in base al progetto educativo ed organizzativo presentato in sede di gara, tenendo conto che il nido deve essere aperto all'utenza per almeno 11 mesi.

Il servizio, salvo i casi di chiusura nelle festività da calendario scolastico, nella giornata del Santo patrono e nel mese di agosto, non potrà essere sospeso per alcun motivo, tranne i casi di forza maggiore, oppure a seguito di motivato provvedimento del Comune in situazioni di necessità o urgenza motivata e documentata. Su richiesta delle famiglie e previo assenso dell'Amministrazione comunale, il Concessionario estenderà il servizio garantendo l'apertura del nido anche nel mese di agosto.

Il gestore ha la facoltà di attivare ulteriori modalità di frequenza o di estendere l'orario di quelle sopra indicate. Parimenti, il Concessionario ha la facoltà di attivare ulteriori servizi dedicati alla prima infanzia, senza oneri a carico del Comune. Dell'attivazione di tali servizi integrativi o aggiuntivi, se non inclusi nel progetto tecnico presentato in sede di gara, dovrà essere data al Comune preventiva comunicazione, recante la tipologia dell'attività, i giorni e orari di effettuazione, i locali utilizzati, le tariffe praticate all'utenza, eventuali sponsorizzazioni o soggetti terzi, sia pubblici che privati che collaborano alla sua realizzazione.

Tali eventuali servizi integrativi o aggiuntivi non devono incidere sulla qualità del servizio di nido d'infanzia e non devono ostacolarne la fruizione da parte degli utenti, fermo restando quanto disposto all'articolo 2 del presente Capitolato.

Articolo 13 – Modalità di gestione e organizzazione del servizio

La gestione del servizio è completamente affidata al Concessionario, il quale dovrà provvedervi mediante la propria organizzazione tecnico-economico-aziendale e a mezzo di proprio personale, assunto con le forme contrattuali ammesse per tempo dalla legge e nel rispetto dei contratti collettivi vigenti.

Il Concessionario garantirà l'esecuzione delle prestazioni descritte nel presente Capitolato, così come integrate dal progetto educativo ed organizzativo presentato in sede di gara e dalla normativa *pro tempore* vigente in materia, assumendone ogni responsabilità sotto il profilo giuridico, economico, igienico-sanitario ed organizzativo.

Devono essere in ogni caso soddisfatti i requisiti qualitativi minimi del servizio necessari per l'ottenimento del necessario accreditamento a norma del D.P.Reg. 4 ottobre 2011, n. 0230/Pres., articoli 36 e 37, così come dettagliati all'ALLEGATO A al Decreto regionale, che si riporta all'**Allegato 1-C** al presente Capitolato.

Il soddisfacimento di tali requisiti si deve evincere dal progetto tecnico e costituisce condizione necessaria per la stipulazione del contratto (articolo 36, comma 2, D.P.Reg. 0230/Pres./2011).

Il Concessionario è tenuto a dare esecuzione, per quanto di competenza, alle *“Linee Guida per l’accesso al nido d’infanzia di Ramuscello di Sesto al Reghena” (Allegato 1/B)*.

Il Concessionario, per poter avviare il servizio, dovrà presentare al competente servizio del Comune una segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), in conformità al CAPO I del D.P.Reg. 0230/2011, e dovrà garantire il mantenimento dei requisiti prescritti per l’esercizio dell’attività di nido di infanzia per tutta la durata contrattuale.

Qualora, per esigenze strettamente connesse alla realizzazione del progetto educativo, il Concessionario ritenga necessario apportare modifiche all’articolazione dei locali e degli spazi interni, in modo tale da comportare variazioni ai requisiti strutturali interni che hanno dato luogo all’avvio dell’attività, dovrà comunicare tali modifiche al competente servizio del Comune ai sensi dell’articolo 34 del D.P.Reg. 0230/2011.

Ogni eventuale onere conseguente alle modifiche sarà a carico del Concessionario.

Il Concessionario dovrà provvedere a sottoscrivere con l’ente gestore del Servizio Sociale dei Comuni (SSC) il disciplinare di impegni di cui all’articolo 14 del D.P.Reg. 0139/Pres. del 10 luglio 2015, al fine di garantire agli aventi diritto l’accesso al beneficio dell’abbattimento della retta mensile.

Il Concessionario dovrà garantire il pieno rispetto della vigente normativa in materia di confezione e distribuzione dei pasti e sanificazione degli ambienti. Tutto il personale coinvolto nella distribuzione dei pasti deve essere formato e costantemente aggiornato in materia di igiene alimentare e sull’applicazione dei principi del sistema HACCP come previsto dal Regolamento (CE) 852/2004 e dalle Linee Guida della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia vigenti – Formazione del personale finalizzata al controllo delle malattie trasmesse da alimenti. Formazione dei responsabili dell’elaborazione, della gestione e dell’applicazione della procedura di autocontrollo basata sul sistema HACCP nel settore alimentare.

Il Concessionario dovrà dotarsi di utenza telefonica e connessione internet al fine di consentire i necessari contatti con le famiglie e con il Comune, con spese a proprio carico.

Articolo 14 – Obblighi a carico del Concessionario

Ai fini della gestione complessiva del servizio, al Concessionario, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, compete nello specifico lo svolgimento delle seguenti attività:

- assicurare, con piena autonomia organizzativa e gestionale, l’efficacia, l’efficienza, puntualità e qualità del servizio, nel rispetto e secondo le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale e dal presente capitolato, nonché nel rispetto del progetto educativo ed organizzativo presentato in sede di gara – ivi comprese tutte le prestazioni migliorative – ed aggiornato, ove necessario, in relazione alle effettive esigenze dei bambini, delle famiglie e del servizio stesso o in base a specifiche richieste dell’ente;
- garantire la gestione e conduzione del nido assumendo ogni responsabilità sotto il profilo giuridico, economico, igienico-sanitario ed organizzativo;
- selezionare, assumere e coordinare il personale impiegato, garantirne l’aggiornamento professionale, la consulenza pedagogica e la supervisione;
- organizzare e gestire i rapporti con l’utenza, garantendo che essi siano improntati al rispetto dei fruitori del servizio e al massimo spirito di collaborazione;
- gestire l’attività di promozione, pubblicizzazione e informazione sui servizi e sulle attività offerte, predisponendo in particolare campagne informative e materiali promozionali da diffondere con ogni strumento idoneo;

- promuovere sul territorio, in autonomia o in accordo con altri servizi o altri soggetti del territorio, interventi atti ad accrescere la cultura di attenzione verso l'infanzia e sull'importanza di accrescere le competenze educative;
- garantire il raccordo con i servizi scolastici ed educativi del territorio, in particolare favorire percorsi di continuità con le Scuole dell'infanzia presenti, statali e paritarie, al fine della piena integrazione del nido nel contesto scolastico e territoriale;
- raccogliere le domande di iscrizione al servizio, gestire graduatorie e liste d'attesa, ritiri e sostituzioni dei bambini;
- garantire la regolare tenuta e costante disponibilità del registro delle presenze/assenze dei bambini;
- provvedere alla riscossione delle rette di frequenza e alle azioni di recupero crediti, ove necessario;
- provvedere alla corresponsione del canone concessorio annuo;
- fornire il materiale didattico, ludico-pedagogico e di consumo occorrente per lo svolgimento delle attività educative;
- fornire e sostituire periodicamente il materiale igienico necessario per l'igiene quotidiana del bambino, esclusi i pannolini, e di quello sanitario, incluso quello necessario a garantire gli interventi di piccolo pronto soccorso;
- provvedere alla fornitura, cambio, pulizia della biancheria, ivi compreso il servizio di lavanderia e di stireria per la biancheria dei letti e di tutta quella di uso quotidiano;
- curare il servizio di igiene e pulizia di locali, mobili, suppellettili e attrezzature, nonché del materiale didattico, nel rispetto della normativa vigente, inclusa la fornitura di attrezzatura minuta, di materiali e prodotti occorrenti per la pulizia;
- curare il corretto smaltimento dei rifiuti, inclusi i rifiuti ingombranti o speciali, secondo le norme e i regolamenti in materia vigenti nel Comune di Sesto al Reghena, provvedendo alla raccolta differenziata dei rifiuti ove prevista;
- fornire gli arredi e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività, e garantirne la manutenzione e ogni altro intervento necessario a garantire il corretto e regolare svolgimento del servizio e la salute ed incolumità del personale e dei bambini;
- garantire il corretto utilizzo dei locali e loro pertinenze secondo la loro natura e funzione, e conservarli e mantenerli in condizioni di piena funzionalità ed efficienza; provvedere alla custodia e vigilanza dei locali, delle loro pertinenze e dei beni in dotazione;
- effettuare, preferibilmente durante i periodi di chiusura del nido, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria della struttura, degli impianti e delle attrezzature, pulizie generali, controlli e verifiche sugli impianti tecnologici, manutenzioni agli arredi ed attrezzature, nel rispetto del piano delle attività di manutenzione ordinaria presentato in sede di gara inclusa la manutenzione ordinaria dei presidi antincendio e le verifiche periodiche sugli impianti ai sensi della normativa vigente;
- curare la verifica ed il mantenimento del corretto funzionamento degli impianti di emergenza e della segnalazione di sicurezza, tramite verifiche periodiche di controllo e manutenzioni adeguate, compresa l'annotazione su appositi registri delle verifiche di routine, dei risultati dei test e di ogni altro intervento di manutenzione;
- curare il mantenimento e la manutenzione dell'area verde esterna (sfalcio, potatura, piantumazione, ecc.);
- provvedere all'intestazione delle utenze di acqua, luce e gas e al pagamento delle relative utenze;
- fornire notizie ogni qualvolta l'ente Concedente ritenga utile avere informazioni circa l'andamento delle attività;
- provvedere alla riconsegna, al termine della concessione, dei locali, attrezzature e arredi annessi e comunque quanto messo a disposizione dal Comune e quanto direttamente acquistato all'inizio e nel corso della gestione, i quali devono essere equivalenti o superiori in numero, specie e qualità a quelli di cui all'atto della consegna. Tali beni devono essere riconsegnati in perfetto stato di pulizia, funzionamento e di manutenzione, tenuto conto della normale usura dovuta all'utilizzo durante la

gestione. Qualora si ravvisassero danni arrecati a quanto messo a disposizione dal Concedente, rispetto ai corrispondenti verbali di consegna, questi verranno stimati ed addebitati interamente al Concessionario, anche mediante l'incameramento parziale o totale della cauzione oppure richiedendone la sostituzione/integrazione;

- adoperarsi affinché il passaggio all'eventuale nuova gestione avvenga con il minor disagio possibile per gli utenti;
- ogni altro onere che non sia posto espressamente a carico del Comune dal presente Capitolato.

Il Concessionario è altresì tenuto ad assicurare i servizi di refezione e di pulizia.

La fornitura e distribuzione di pasti e merende dovrà essere svolta in numero e quantità previsti per la fascia di età dei bambini e secondo le tabelle dietetiche approvate dalla competente Azienda sanitaria (A.s.F.O. di Pordenone), nel rispetto di tutte le garanzie di sicurezza d'igiene previste dalla normativa vigente in materia sanitaria e alimentare e previo espletamento di ogni adempimento connesso all'erogazione del servizio mensa presso l'autorità competente. Relativamente alle indicazioni nutrizionali, alla tipologia delle materie prime da utilizzare - con preferenza per i prodotti di provenienza locale -, ai menù, alle grammature e ai metodi di preparazione e cottura degli alimenti adatti alla prima infanzia, il Concessionario dovrà attenersi a quanto previsto dalle *Linee di indirizzo per l'alimentazione nei nidi d'infanzia dai 3 mesi ai 3 anni* vigenti in Regione Friuli Venezia Giulia. I prodotti utilizzati devono, inoltre, essere conformi ai "*Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura delle derrate alimentari*" di cui al D.M. n. 65 del 10 marzo 2020 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il Concessionario è tenuto, ove richiesto dagli utenti, a garantire la somministrazione di diete speciali per ragioni di salute, religiose o etiche, senza che ciò comporti maggiori oneri a carico della famiglia o del Comune. Nel caso di diete speciali per ragioni di salute è richiesta la produzione di idonea certificazione medica, che sarà acquisita e conservata dal Concessionario nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati.

Il Concessionario durante l'erogazione dei servizi si impegnerà a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. Il Concessionario, a richiesta dell'Amministrazione, dovrà dimostrare di avere ottemperato a tutte le normative cogenti specifiche del settore.

Il Concessionario è altresì tenuto ad assicurare il servizio di pulizie.

Detti servizi debbono essere conformi alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al Decreto Ministeriale Ambiente e tutela del territorio del 10 marzo 2020 "*Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari*" (CAM ristorazione) per le attività di preparazione e distribuzione pasti, e le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale Ambiente e tutela del territorio del 29 gennaio 2021 "*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene*" (CAM pulizie) per le attività di igienizzazione e pulizia.

N.B.: Di seguito si riporta il link dove è possibile consultare i CAM adottati dal Ministero della Transizione ecologica:

https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/2021/dm_51.2021_sanificazione.pdf

https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/2021/cam_riestorazione.pdf

Articolo 15 – Carta dei Servizi e Albo

Il Concessionario deve predisporre una Carta dei Servizi quale strumento di informazione e di trasparenza, che stabilisca ed espliciti i contenuti di cui all'articolo 8 del D.P.Reg. 0230/2011.

A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento di cui al D.P.Reg. 0230/2011, il nido d'infanzia è dotato di un apposito Albo al quale deve essere affissa la seguente documentazione: la segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) di cui all'articolo 33 del D.P.Reg. 0230/2011, la Carta dei Servizi, il Regolamento di funzionamento, il Progetto educativo ed organizzativo, la programmazione annuale delle attività educative, il calendario e l'orario di servizio, le date degli incontri tra personale e famiglie, le norme di igiene e di salute in collettività, i nominativi e le qualifiche del personale che opera nel servizio, il piano di evacuazione e il nominativo del referente per la gestione della sicurezza, il menù concordato e validato dall'Azienda per l'assistenza sanitaria di riferimento, la copia dell'autorizzazione sanitaria per la preparazione e la cottura dei pasti, ove previsto.

Articolo 16 – Personale – Formazione

Il personale incaricato dell'espletamento del servizio è individuato, in conformità all'articolo 10 del D.P.Reg. 4 ottobre 2011, n. 0230/Pres, nelle seguenti figure professionali: **coordinatore del servizio, personale educativo e addetto ai servizi generali.**

Al personale operante all'interno del nido si applicano le disposizioni contenute negli articoli 24, 25 e 29, commi 4 e 5 della legge regionale 20/2005, all'articolo 18 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 32, all'articolo 7 del D.P.Reg. 4 ottobre 2011, n. 0230/Pres.

Al fine di agevolarne la lettura, la normativa citata viene riportata all'**Allegato 1-D.**

Nell'esperienza professionale non deve essere ricompreso il periodo svolto come tirocinio.

Prima dell'inizio del servizio il Concessionario deve fornire al Comune l'elenco dettagliato di tutto il personale individuato per l'espletamento del servizio, con relativo *curriculum vitae* per ciascuna unità operativa, sottoscritto dall'interessato, in cui andranno specificati: dati anagrafici, titoli di studio, esperienze professionali e qualifica. L'elenco del personale, che dovrà essere aggiornato in caso di variazioni intervenute, dovrà altresì contenere il regime orario applicato, l'orario giornaliero e la tipologia di contratto di lavoro applicato.

Il Concessionario si impegna, salvo casi non imputabili alla volontà del Concessionario stesso, a **garantire la massima stabilità** del personale educativo, finalizzata ad assicurare continuità nell'assistenza ai bambini. Reiterate e non adeguatamente motivate sostituzioni del personale educativo costituiscono, previ ripetuti richiami, causa di inadempimento contrattuale e motivo di risoluzione del contratto.

In caso di prolungata assenza del personale operante nel nido, il Concessionario deve **garantirne la sostituzione con personale idoneo** in possesso dei titoli di studio e dei requisiti previsti nei paragrafi precedenti. Il Concessionario è tenuto ad indicare e documentare, contemporaneamente all'avvio in servizio del nuovo operatore, il relativo *curriculum vitae*, ai sensi del paragrafo 5.

Il Concessionario **garantirà per l'orario di apertura del servizio il rapporto numerico tra educatori/bambini** in ottemperanza agli standard previsti dalla normativa regionale vigente, in particolare l'articolo 11 del D.P.Reg. 4 ottobre 2011, n. 0230/Pres, nonché dal presente Capitolato e dall'offerta presentata in sede di gara. Tale rapporto numerico viene diminuito in caso di **presenza di bambini diversamente abili o in particolari situazioni di svantaggio socio-culturale**, salvo il caso in cui sia necessaria, in relazione alla gravità dei casi, la previsione di personale educativo aggiuntivo.

Durante l'apertura del servizio all'utenza, per garantire condizioni minime di sicurezza, è necessaria la contemporanea presenza di almeno due unità di personale, di cui una appartenente all'area educativa.

In un apposito registro, collocato in un luogo accessibile al Comune per eventuali controlli, contenente i nominativi e le mansioni del personale operante nel nido d'infanzia, devono essere giornalmente annotate le

presenze, le assenze e le sostituzioni del personale stesso, con l'indicazione dell'orario di entrata e uscita degli operatori.

Il Concessionario ha facoltà di accogliere eventuali tirocinanti sulla base di progetti condivisi con le istituzioni scolastiche e universitarie. Gli stessi possono affiancare e non sostituire in alcun modo gli operatori.

Al Concessionario competono tutte le attività inerenti alla gestione del personale addetto al servizio (reclutamento, addestramento, controllo, coordinamento e formazione/aggiornamento) e alla sua eventuale sostituzione.

Il Concessionario è tenuto a **garantire** la partecipazione a proprie spese di tutto il personale operante nel nido alle attività di **aggiornamento professionale** come da progetto tecnico presentato in sede di gara e nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti all'articolo 7 del D.P.Reg. 230/Pres./2011, in base al quale al personale educativo deve essere destinata una quota dell'orario di lavoro, non inferiore alle 20 ore annuali, per le attività di formazione e aggiornamento, per la programmazione e la verifica delle attività educative e per la promozione della partecipazione delle famiglie.

Il personale ha l'obbligo di **mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile**, di provata serietà e riservatezza, correttezza e cortesia, disponibile alla collaborazione nei riguardi degli altri operatori che lavorano nel servizio e degli utenti e delle loro famiglie.

Il Concessionario, ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, si impegna ad estendere, per quanto compatibile, al personale impegnato a qualsivoglia titolo contrattuale o volontario, gli obblighi di condotta previsti D.P.R. 16/04/2013 n. 62 e dal regolamento comunale recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 13 marzo 2023. La violazione dei suddetti obblighi è causa di decadenza o risoluzione della concessione.

Articolo 17- Oneri a carico del Comune

Competono al Comune le seguenti attività:

- la **messa a disposizione di locali**, nello stato di fatto in cui si trovano, di cui alla planimetria **all'Allegato 1-A-bis**;
- la **copertura assicurativa** relativa all'immobile;
- le **imposte, tasse e obblighi derivanti dalla proprietà**;
- la **manutenzione straordinaria dei beni immobili, dell'area esterna e degli impianti fissi**, ad esclusione dei danni arrecati per negligenza o dolo da parte del Concessionario, degli operatori o da parte degli utenti. L'Amministrazione comunale, al fine di salvaguardare la continuità del servizio e garantire interventi tempestivi, potrà richiedere al Concessionario di effettuare anche le manutenzioni straordinarie urgenti e non derogabili di propria competenza, impegnando a tal fine una somma annua a favore del Concessionario a totale copertura della spesa sostenuta e anticipata. Detta somma verrà liquidata, in esito agli interventi effettuati, previa verifica di congruità e con le modalità che verranno successivamente concordate.

Articolo 18 – Revisione Prezzi

I prezzi contrattuali sono fissi ed invariabili per il primo anno di validità del contratto. A decorrere dal 2° anno di durata del contratto, a seguito di richiesta del Concessionario, da presentarsi improrogabilmente entro il mese di luglio, potrà venire riconosciuto al Concessionario – qualora non abbia ottenuto finanziamenti a qualsiasi titolo - un aggiornamento del corrispettivo, sulla base della variazione dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale (FOI) determinata dall'ISTAT, a valere per l'anno solare successivo, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016.

Articolo 19 – Verifiche e controlli

Fatti salvi i controlli di competenza dell'Azienda sanitaria, in ogni momento il Comune può disporre verifiche sull'operato del Concessionario e degli operatori impiegati, al fine di accertare il rispetto di quanto indicato nel presente capitolato, con particolare riferimento al rispetto degli *standard* del personale e al rapporto educatori/bambini, ai titoli di studio, alle norme sulla sicurezza, all'igiene ed alla conformità delle prestazioni offerte, nonché alla coerenza della gestione del servizio con il progetto educativo presentato in sede di gara. A tal fine avranno libero accesso alla struttura i rappresentanti dell'Amministrazione comunale incaricati di effettuare i controlli. Le attività di verifica sono dirette a certificare la regolare esecuzione rispetto alle condizioni, alle modalità, ai termini ed alle prescrizioni stabiliti nello stesso contratto.

Il Concessionario accetta di sottoporsi, senza riserve o eccezioni, alle verifiche ed ai controlli degli organi competenti e dell'Amministrazione comunale, provvedendo, se del caso, ad attenersi alle direttive impartite in merito o, nel caso di riscontrate mancanze o inadempienze ad ovviare alle stesse con tempestività a propria cura e spese.

Il Comune potrà richiedere ogni documento utile alla verifica della corretta esecuzione del servizio e sull'osservanza degli obblighi relativi agli operatori impiegati nel nido.

Potranno essere attivate, in collaborazione con il Concessionario, altre forme di verifica sull'andamento del servizio come, ad esempio, questionari rivolti agli utenti o altri strumenti ritenuti idonei.

Articolo 20- Osservanza delle norme sulla sicurezza- DUVRI

È fatto **obbligo** al Concessionario, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di **osservare scrupolosamente le norme vigenti in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro** ed in particolare quanto disposto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., **effettuando la valutazione dei rischi lavorativi** connessi alla propria attività e adottando le misure di prevenzione e protezione contro i rischi stessi, rendendone edotti i lavoratori.

Il Concessionario è tenuto a trasmettere al Comune, prima dell'avvio del servizio, il **Documento di valutazione dei rischi relativo** alle attività svolte nell'ambito del servizio oggetto della concessione. Tale Documento **deve contenere almeno:**

- *l'individuazione delle misure di prevenzione conseguenti alla valutazione dei rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività per i lavoratori e per gli utenti*
- *il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza,*
- *nonché il programma delle misure da adottare nei casi di emergenza.*

Il Concessionario è tenuto a **garantire che il personale addetto alla gestione delle emergenze e al primo soccorso**, che dovrà essere presente in numero adeguato durante lo svolgimento del servizio, **sarà adeguatamente e periodicamente formato** in merito alle attività che sarà chiamato a svolgere in caso di emergenza secondo i programmi previsti nel D.M. 10/03/1998, nel D.M. 01/09/2021 e nel D.M. 02/09/2021 in funzione del rischio specifico dell'attività. Dovranno altresì essere rispettate le norme previste dal D.M. n. 388/03 in materia di Pronto Soccorso Aziendale. Il Concessionario è tenuto a trasmettere su richiesta del Comune i nominativi e copia degli attestati di frequenza del personale ai predetti corsi di formazione.

Il Concessionario è altresì tenuto, prima dell'avvio del servizio, a **comunicare il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.**

Sarà onere del Concessionario **la redazione e l'aggiornamento del Piano di emergenza e di evacuazione** e degli schemi sinottici con l'indicazione del responsabile dell'attività e del personale addetto alle emergenze e al primo soccorso. 6. Sarà obbligo ed onere del Concessionario provvedere ad operare quanto necessario ai

sensi 14 dell'art. 26 del DLgs. 81/08 e s.m.i., in caso di affidamento a terzi di attività strumentali secondarie (quali ad esempio servizi di lavanderia, pulizia dei locali e manutenzioni) da svolgersi all'interno della struttura.

Non si prevede la predisposizione del DUVRI, in quanto non si rilevano rischi da interferenza tali da rendere necessaria l'adozione di tale documento. Non si prevedono di conseguenza costi derivanti da tale tipologia di rischio. Eventuali interferenze saranno neutralizzate con comuni norme di prudenza.

Articolo 21- Responsabilità – Assicurazioni

Il Concessionario è responsabile dei danni, di qualsiasi natura, che dovessero occorrere sia agli utenti del servizio, sia al personale impiegato, a terzi o cose di terzi, o ai beni immobili e mobili del Comune, nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o da terzi presenti nella struttura o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni, ivi compresi quelli derivanti ad utenti ed a terzi dall'eventuale intossicazione alimentare dovuta a forniture o preparazioni alimentari inadeguate.

Il Concessionario dovrà pertanto procedere alla stipula di idonee polizze di assicurazione, con una validità non inferiore alla durata della presente concessione, per la responsabilità civile verso terzi e per la copertura dei seguenti rischi:

TIPOLOGIA DI POLIZZA	Capitali assicurati
a) polizza infortuni a favore di tutti i bambini ospiti del nido d'infanzia, sia per la durata della loro permanenza nella struttura sia in occasione di eventuali gite e passeggiate, almeno contro il rischio di infortunio, invalidità temporanea o permanente, decesso, con i seguenti capitali assicurati <i>pro-capite</i>:	- € 100.000,00 in caso di morte; - € 150.000,00 in caso di invalidità permanente, senza franchigia; - € 5.000,00 rimborso spese mediche, farmaceutiche e terapeutiche da infortunio;
b) polizza responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni che venissero causati durante l'esecuzione del servizio a terzi comunque presenti nella struttura o a cose del Comune o di terzi:	- importo non inferiore a € 3.000.000,00 unico per sinistro, fermo restando la responsabilità del Concessionario anche per eventuali maggiori danni eccedenti tali massimali e per quanto non contemplato dalle condizioni di polizza
c) polizza responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO) con un massimale non inferiore a:	- € 3.000.000,00 unico per sinistro con limite di € 1.500.000,00 per ogni persona.

Nella polizza RCT il Comune dovrà essere considerato terzo e gli utenti saranno considerati terzi tra loro.

La polizza, debitamente quietanzata, dovrà essere trasmessa al Comune prima della stipulazione del contratto. Le quietanze relative alle annualità successive dovranno essere trasmesse al Comune alle relative scadenze.

In alternativa alle polizze di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), **il Concessionario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RCT/RCO già attivata**, avente le medesime caratteristiche, e produrre un'appendice alla polizza da cui risulti la copertura per il servizio oggetto della presente concessione. La polizza già attivata dovrà prevedere massimali almeno pari a quelli fissati al paragrafo 2 e non dovrà prevedere limiti al numero di sinistri.

Il Concessionario, in caso di danni ai beni di proprietà del Comune, dovrà provvedere alla pronta riparazione degli stessi; in difetto, vi provvederà il Comune, addebitando al Concessionario il relativo importo, maggiorato del 20% a titolo di spese generali.

Eventuali danni derivanti a personale, utenti e terzi causati dalla struttura, resteranno a carico del Concessionario qualora lo stesso non abbia provveduto ad avvisare tempestivamente il Comune di imperfezioni, rotture e simili, agevolmente rilevabili dal personale in servizio.

Articolo 22 – Garanzia definitiva

Prima della sottoscrizione del contratto e quale condizione necessaria per procedere alla sottoscrizione, l'aggiudicatario deve produrre una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo della concessione come stabilito all'articolo 5, paragrafo 1.

La garanzia definitiva si intende a copertura dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle maggiori somme pagate al Concessionario. Essa copre altresì le penali di cui all'articolo 23.

La cauzione definitiva dovrà avere validità fino a 6 mesi dopo il termine di conclusione della concessione e, comunque, fino al rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione da parte del Responsabile del Settore Affari Generali - Servizio Politiche Sociali.

Per quanto non previsto in questa sede si applica alla garanzia definitiva quanto previsto all'articolo 103 del Decreto Legislativo 50/2016.

Articolo 23- Clausola penale

Qualora si verificassero, da parte del Concessionario, inadempimenti o ritardi rispetto agli obblighi contrattuali, il Comune si riserva la facoltà di applicare una penale compresa tra i 100,00 e i 500,00 euro per ogni inadempimento e/o per ogni giorno di ritardo, fatti comunque salvi il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno, nonché gli eventuali recessi e risoluzione del contratto.

Il Concessionario è tenuto ad effettuare il servizio con le modalità indicate dal presente Capitolato, pertanto sarà considerata inadempienza agli obblighi contrattuali ogni diversa modalità, se prima non concordata ed accettata formalmente.

Più specificatamente e a titolo meramente esemplificativo, le mancanze che possono dar motivo a penalità o, se ripetute, a risoluzione contrattuale, sono:

Fattispecie	Penale applicata
sospensione o abbandono del servizio affidato, salvo comprovate cause di forza maggiore o mancato congruo preavviso di interruzione al Comune	(€ 1.000,00 per ogni giorno di mancato servizio);
per lo svolgimento di servizi da parte di personale privo dei requisiti richiesti	(€ 500,00 per ogni addetto);
mancata presentazione o significativo ritardo nella presentazione della documentazione da esibire, secondo quanto previsto nel presente Capitolato	(da € 500,00 a € 1.000,00);
mancata sostituzione del personale assente	(€ 500,00 per ogni addetto e per ogni giorno di mancata sostituzione);
mancato rispetto degli obblighi previdenziali e delle norme in materia di lavoro nei confronti del personale in servizio	(€ 500,00 per ogni addetto);
per parti di servizio rese non conformi al capitolato	(da € 500,00 a € 1.500,00).

In caso di eventuali infrazioni o inidoneità contestate al personale, potrà essere richiesta, ove ritenuto necessario, la sostituzione definitiva di unità operative già addette ai servizi.

Le eventuali inadempienze saranno contestate per iscritto entro cinque giorni lavorativi dall'accertamento, a mezzo PEC. Il Concessionario, entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione, potrà produrre, tramite PEC, scritti difensivi o chiedere di essere audito per controdedurre. Il Comune, entro i successivi 10 giorni

procederà alla definitiva contestazione della violazione e all'irrogazione della penale ovvero all'archiviazione del procedimento, dandone comunicazione al Concessionario tramite PEC.

Nel caso di persistenti irregolarità nei servizi svolti, altre gravi violazioni o mancata esecuzione di tutto o parte dei servizi oggetto del presente capitolato, il Comune potrà provvedervi con proprio personale o ricorrendo a terzi, con spese a totale carico del Concessionario, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.

Articolo 24- Risoluzione del contratto e clausole risolutive espresse

Nel caso di inadempienze gravi, ovvero molteplici gravi recidive, il Comune ha la facoltà di risolvere il contratto, previa notificazione al Concessionario con tutte le conseguenze, ai sensi delle disposizioni del Codice Civile, che la risoluzione comporta, ivi incluso il maggior danno.

Costituiscono clausole risolutive espresse ai sensi dell'art. 1456 C.C. il verificarsi delle seguenti fattispecie:

- gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dal Concessionario, anche a seguito di diffide formali ad adempiere;
- sospensione, abbandono o mancata effettuazione, da parte del personale addetto, del servizio affidato;
- impiego di personale, per numero e qualità, inferiore a quanto previsto nel progetto tecnico e, quindi, non sufficiente a garantire il livello di efficacia e di efficienza del servizio richiesto;
- subconcessione;
- omessa reintegrazione della garanzia definitiva in caso di integrale o parziale escussione;
- omessa tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell'art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010.

Nei casi suddetti la dichiarazione da parte del Comune di avvalersi della clausola produce la risoluzione di diritto del contratto.

La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà del Comune di affidare il servizio alla ditta che segue nell'ordine della graduatoria risultante dal verbale di gara avente i prescritti requisiti.

Al Concessionario verrà corrisposto il prezzo di concessione per il servizio effettuato, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni.

Articolo 25 – Facoltà di recesso anticipato

Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse.

Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione al Concessionario con preavviso non inferiore a 20 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

Per il recesso si rinvia all'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016.

Qualora il Concessionario dovesse recedere dal contratto prima della scadenza naturale dello stesso, il Comune potrà rivalersi sulla cauzione, facendo salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Articolo 26 – Stipulazione del contratto- Spese contrattuali

Il contratto verrà sottoscritto in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante.

Sono a carico del Concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto, comprese quelle di bollo e di registro, nonché le imposte e tasse presenti e future, ad esclusione dell'IVA nel caso ricorrano i presupposti e requisiti di cui all'art. 10 comma 1 n. 20) del D.P.R. n. 633 del 1972.

Articolo 27- Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente capitolato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136 il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. 3. Il concessionario si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. Il Comune verificherà l'inserimento della predetta clausola, pena la nullità assoluta del contratto.

Articolo 28- Trattamento dei dati personali e riservatezza

Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, si applica la vigente normativa in materia di privacy (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) come modificato dal regolamento EU 679/2016 e dal D.Lgs. n. 101/2018 e la vigente regolamentazione comunale in materia. Tutti i dati personali che saranno affidati all'impresa per l'esecuzione del servizio verranno trattati secondo le modalità impartite dal Comune concedente e per i soli fini inerenti al servizio in oggetto. 2. Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. il Comune, in qualità di titolare del trattamento dei dati, designerà l'impresa aggiudicataria quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali strettamente inerenti allo svolgimento dei servizi di cui al presente Capitolato, la quale dovrà accettare tale nomina e si impegnerà conseguentemente ad operare in ottemperanza alle relative disposizioni normative indicate dal predetto decreto legislativo e dalle sue successive modificazioni ed integrazioni, nonché in aderenza alle disposizioni emanate dal Comune in termini di sicurezza e tutela della riservatezza. 3. Il Concessionario garantisce l'osservanza della D. Lgs. n. 196/2003 "Codice di protezione dei dati personali" come modificato dal regolamento EU 679/2016 e dal D.Lgs. n. 101/2018, da parte di tutto il personale operante su fatti e circostanze riguardanti il servizio e l'utenza, delle quali si abbia avuto notizia durante l'espletamento del servizio, fornendo al Comune il nominativo del responsabile del trattamento dei dati personali. 4. Al Concessionario, nell'ambito delle attività svolte per la realizzazione di programmi educativi e didattici, sono ammesse riprese fotografiche o video, registrazioni audio, ecc., che riguardano i bambini frequentanti il 18 servizio ed ai soli fini del perseguimento delle finalità dell'Ente, previo rilascio da parte dei genitori del relativo consenso a norma del D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal regolamento EU 679/2016 e dal D.Lgs. n. 101/2018.

Articolo 29- Foro competente

Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto in questione, qualora non risolta bonariamente, sarà di competenza esclusiva del Foro di Pordenone.

Articolo 30 – Norme finali

Il servizio è regolato dalla *lex specialis* di gara, dai relativi allegati e dall'offerta presentata in gara. Per tutto quanto non espressamente previsto nei documenti sopra menzionati, si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e alla Persona
Stefano Padovan
Responsabile Unico del Procedimento
(Sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)